

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale

Presidente

Avv. Bruno De Carolis

Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio

Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Saverio Ruperto

Membro designato dal Conciliatore
Bancario e Finanziario – per le controversie
in cui sia parte un consumatore [Estensore]

Dott.ssa Daniela Primicerio

Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 22.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso n. 402680 del 21 maggio 2010, il ricorrente lamenta che «a seguito di un errore generato dalla banca resistente, in data 15/06/09 non ho potuto stipulare un atto di surroga con un nuovo Istituto Bancario. Tale errore ha comportato uno svantaggio economico a mio sfavore per un totale di circa Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) spalmati per la durata del mutuo fissata a 15 anni». Espone il cliente di avere potuto «stipulare solo in data successiva ai tassi IRSS diversi da quelli in vigore al 15/06/09 (condizioni della banca surrogante)».

Una prima domanda di estinzione con surrogazione era stata inviata dal cliente in data 14 maggio 2009, a fronte della quale la banca surrogata, odierna



resistente, inviava, con fax del 21 maggio, «*conteggio di pre-estinzione alla data odierna*».

Fissata la data di stipula dell'operazione per il 15 giugno 2009, l'intermediario convenuto inviava, il giorno 12 giugno, i conteggi aggiornati all'anzidetta data di stipula. A fronte di tale comunicazione, il notaio, incaricato di formalizzare la surroga, con e-mail del 13 giugno segnalava di avere inoltrato immediatamente i «*conteggi rettificati della pratica in oggetto [...] alla banca surrogante, ma chiaramente non è stato possibile da parte della predetta banca provvedere alla delibera della pratica, per cui la stipula è da rinviare*».

A mezzo di e-mail del 16 giugno 2009, il medesimo notaio comunicava all'addetto della banca resistente che «*dopo aver provato ripetutamente a mettermi in contatto con Lei telefonicamente senza alcun esito, Le chiedo la gentilezza di farmi conoscere la Sua disponibilità per la stipula dell'atto trilaterale della pratica in oggetto per il giorno 09/07*». Segnalava, tuttavia, che «*La conferma da parte Sua deve essere legata alla possibilità di ricevere da parte nostra i conteggi alla data della stipula e per mutuo con surroga entro e non oltre il giorno 01/07*».

Lo stesso 16 giugno 2009, il mutuatario presentava reclamo alla banca "uscente", imputando a un «*errore nel calcolo degli interessi*» l'invio dei conteggi del 12 giugno, con la conseguenza che «*la banca surrogante, visto il breve tempo a disposizione non ha potuto effettuare le opportune variazioni affinché si potesse rogitare entro l'orario fissato*». A causa di ciò, sottolineava il ricorrente di non avere «*potuto beneficiare di un Eurirs 3,78% a 15 anni [...] applicabile per stipule fino al 15 giugno 2009*». Stante l'applicazione del più alto tasso Eurirs 4,07% a 15 anni, lamentava una differenza a proprio carico di euro 2.400,00 e chiedeva alla banca «*la partecipazione alla maggior spesa che dovrò sostenere*».

Frattanto, i conteggi richiesti dal notaio con e-mail del 16 giugno 2009 venivano inviati dalla banca con fax del 1° luglio 2009.

L'intermediario riscontrava il reclamo del cliente con comunicazione del 13 luglio 2009, evidenziando che «*non si ravvisa alcun errore su quanto attuato; l'importo definitivo relativo ai conteggi estintivi, che variano di giorno in giorno, vengono eseguiti con valuta il giorno di appuntamento con il Notaio come di fatto avvenuto*».



La stipula della surroga, peraltro, subiva un ulteriore rinvio al 24 luglio 2009, rispetto al quale, la banca resistente inviava i conteggi per l'estinzione con fax del 16 luglio.

Il preteso danno di euro 2.400,00 è, quindi, da ritenere fondamento del ricorso per cui è causa, così come del reclamo.

A mezzo di controdeduzioni del 25 giugno 2010, la banca precisa che *«la prassi bancaria prevede un primo invio dei conteggi per permettere alla banca subentrante di deliberare in merito, vengono poi inviati i dati definitivi, una volta stabilita la data di stipula; tali ultimi dati non dovrebbero comportare una nuova delibera, in quanto l'importo dopo una scadenza rata, risulta inferiore alla prima indicazione»*. Non riscontrando *«anomalie o ritardi dovuti alla scrivente banca»*, l'intermediario resistente conclude per il rigetto del ricorso.

Con e-mail del 18 ottobre 2010, infine, il ricorrente ha provveduto al deposito di copia del contratto e di uno scambio di comunicazioni intercorse tra lui e la banca surrogante, al fine di provare il dedotto aumento del tasso di interesse applicatogli.

Diritto

La questione oggetto della presente controversia concerne l'imputabilità alla banca convenuta dello slittamento del perfezionamento della surroga a data successiva al 15 giugno 2009. Tale posticipazione ha comportato l'applicazione da parte della banca surrogante di un più alto tasso di interesse (4,07%) in luogo di quello applicabile per le surroghe perfezionate sino a quella data (3,78%).

Dall'esame della documentazione depositata dalle parti, emerge che la banca resistente soltanto in data 12 giugno 2009 ha inviato i conteggi di estinzione aggiornati alla data di stipula allora prevista (15 giugno 2009). Quindi, l'invio è stato compiuto con un anticipo di un solo giorno lavorativo, essendo il 12 giugno un venerdì.

Rileva questo Collegio che la descritta condotta di parte resistente appare contraria ai principi di correttezza cui ogni banca deve uniformare i propri rapporti con la clientela, in quanto un lasso di tempo di un solo giorno lavorativo intercorrente tra l'invio dei conteggi estintivi definitivi e la data prevista per la stipulazione dell'atto di surroga è da considerarsi troppo breve rispetto al preavviso avuto dalla banca, e ha senza dubbio cagionato il differimento di detta stipulazione. La descritta condotta, peraltro, si pone in contrasto anche con le



esigenze di celerità sottese ai vari interventi normativi, che, a partire dal d.l. n. 7/2007, tendono a favorire la portabilità dei contratti di mutuo. La stessa Banca d'Italia, nella comunicazione del 29 aprile 2009, ha evidenziato l'importanza di garantire nei rapporti interbancari una «*piena collaborazione, attraverso una tempestiva trasmissione delle informazioni richieste, in particolare di quelle sull'ammontare del debito residuo*».

È pertanto da ritenersi imputabile all'intermediario il maggior costo prodottosi in capo al mutuatario a fronte dell'aumento del tasso di interesse praticato dalla banca subentrante. Se infatti il ricorrente fosse stato posto in condizione di completare la surroga entro il 15 giugno 2009, avrebbe potuto avvalersi del tasso di interesse più favorevole, offerto dalla banca subentrante a scopo promozionale per le operazioni compiute entro quella data; tasso che invece non è stato dalla banca subentrante medesima riconosciuto al cliente al momento della successiva stipula.

Ciò posto, ritiene il Collegio che, a fronte del comportamento scorretto imputabile all'intermediario convenuto, debba essere riconosciuto al ricorrente il diritto al risarcimento dei danni. Per la relativa quantificazione non può farsi ricorso al fattore di calcolo (1% del valore del mutuo per ciascun mese di ritardo) previsto dal comma 5-*quater* dell'art. 2, d.l. 7/07 cit.: tale disposizione è entrata in vigore il 5 agosto 2009, quindi successivamente alla data di perfezionamento della surrogazione.

La quantificazione dovrà essere pertanto ancorata al maggior onere sopportato dal ricorrente a causa della diversa entità del tasso d'interesse applicato rispetto a quello atteso: il danno corrisponderà pertanto alla differenza tra l'importo degli interessi pattuiti nel mutuo stipulato con la banca subentrante e l'importo degli interessi che avrebbero potuto costituire oggetto del nuovo mutuo se il ricorrente fosse stato posto in condizione di perfezionare la surrogazione entro il termine del 15 giugno 2009. Tale differenza, tuttavia, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, non può essere calcolata assumendo a parametro l'intero periodo di ammortamento (180 rate) previsto nel nuovo mutuo: così facendo, infatti, non resterebbe scongiurato il rischio di una ingiusta locupletazione del ricorrente, il quale, una volta ricevuta dalla banca convenuta la somma risarcitoria calcolata sull'intero periodo di 15 anni, potrebbe poi procedere all'estinzione anticipata del mutuo, venendo così a conseguire un valore economico sperequato, giacché non



più riferibile al pregiudizio effettivamente sopportato. In sostanza, ad avviso del Collegio, nel caso di specie è da ammettersi la quantificazione del risarcimento del solo danno attuale, non già di quello futuro, rispetto al quale non sembra sussistere quella rilevante probabilità di avveramento, che deve essere posta a fondamento della sua risarcibilità. Al risarcimento del danno che dovesse successivamente prodursi, a seguito del pagamento di ulteriori rate di mutuo oltre quelle già corrisposte, la banca sarà tenuta solo in quanto il ricorrente, con tale pagamento, l'abbia effettivamente sopportato: vale a dire solo in quanto il danno, oggi prospettabile solo come futuro, riceva concreta attualizzazione.

Pertanto, il danno alla cui quantificazione è, allo stato, legittimo procedere è costituito dalla differenza tra la quota di interessi effettivamente pagata dal ricorrente e quella che egli avrebbe pagato se la stipula dell'atto fosse avvenuta tempestivamente, nel periodo, corrispondente a 15 rate, che va da settembre 2009 (pagamento della prima rata) a novembre 2010 (pagamento della rata relativa al mese di ottobre 2010, data della presente pronuncia). Dagli atti risulta che nelle prime 15 rate il ricorrente ha pagato 6470,34 euro per interessi, oltre a 270,30 euro per "oneri" diversi, saldati con la prima rata di ammortamento, per un totale di 6740,64 euro. Se invece l'atto fosse stato stipulato il 15 giugno 2009, per le prime 15 rate il ricorrente avrebbe pagato 6027,12 euro di interessi. L'importo corrispondente alle differenze sugli interessi ammonta pertanto a 443,22 euro: a tale importo deve essere limitata l'attuale quantificazione del risarcimento. Mentre la somma di 270,30 euro, corrisposta a titolo di "oneri", risulta indebita, ai sensi dell'art. 8, comma 3-*bis*, del citato d.l. 7/07, e dunque, in quanto corrisposta alla banca subentrante, è fuori dal computo del risarcimento, restando assoggettata alle regole sulla ripetizione dell'indebito.

Nessun'altra somma può costituire oggetto della presente pronuncia, con riferimento alla determinazione dell'importo che l'intermediario resistente deve immediatamente corrispondere al ricorrente a titolo risarcitorio.

Ritiene tuttavia il Collegio che il criterio di quantificazione adottato possa essere parimenti utilizzato, quale criterio di pronta liquidazione, ai fini di procedere all'accertamento del diritto del ricorrente a conseguire ulteriori somme, per il medesimo titolo risarcitorio, nel caso in cui il contratto di mutuo stipulato con la banca subentrante venga mantenuto in essere.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per le ragioni che precedono, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario resistente tenuto al pagamento immediato in favore del ricorrente della somma di euro 443,22, a titolo di risarcimento del danno derivato al ricorrente medesimo dal pagamento delle differenze in eccesso sugli interessi corrisposti alla banca surrogante, relativi alle prime 15 rate del mutuo surrogato. Accerta altresì il diritto del ricorrente a conseguire dalla banca convenuta le ulteriori differenze in eccesso sugli interessi, calcolate alla stregua dell'anzidetto criterio, relative alle rate del mutuo surrogato successive alla quindicesima, a condizione che le rate stesse siano effettivamente pagate dal ricorrente alla banca subentrante e che egli sia in grado di fornire prova certa dell'avvenuto pagamento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE